

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del **20.12.2007**.

I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

- c) Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità; nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.

III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

- d) Personale docente portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- e) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio **chemioterapia**); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

- g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
 - coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di portatore di handicap in situazione di gravità.
 - unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati,

residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza.);

- h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il terzo grado(nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al *soggetto disabile* in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di parenti minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza.).

In relazione ai punti g ed h:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del C.C.N.I. del **20.12.2007**, (in particolare i punti a), b) e c)) e dall'art. 4 dell'O.M. n **2 del 4.1.2008**. La condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3.

- la suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico parente o affine a convivere con il soggetto disabile. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiarati il soggetto disabile "rivedibile" purchè sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

- i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. ***Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.***

V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL'ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289

- j) i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dall'art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniora avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI
DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniora, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA
SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3..